



AREA SERVIZI ENTRATE COMUNALI, SERVIZI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Urbanistica-Edilizia-Paesaggistica

Variante al Regolamento Urbanistico nei termini dell'art. 30 della L.R.65/2014 per la realizzazione di un museo dedicato a Mitoraj

Valutazione di assoggettabilità semplificata a V.A.S.

RELAZIONE MOTIVATA

redatta ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della L.R. N°10 del 12.02.2010 e s.m.i.

Arch. Lucia Flosi Cheli

Premessa

La L.R. n° 17 del 25.02.2016 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della [Lr. 22/2015](#) . Modifiche alla [Lr. 10/2010](#) e alla [Lr. 65/2014](#) ” ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS.*

Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato l'art. 14 comma 3 della L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006, in attuazione della medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R.10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che così recita “*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.*”

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato.

Descrizione della variante

L'amministrazione comunale con deliberazione consiliare n°4 del 15.02.2017 ha individuato nel complesso immobiliare posto in Via Oberdan, attualmente sede del mercato ortofrutticolo, la sede del museo da dedicare a Igor Mitoraj, avendo le caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli eredi dell'artista e della stessa Amministrazione.


Per ottimizzare il progetto sia per quanto riguarda le sistemazione esterne, che l'accessibilità al corpo principale del museo, è necessario che i parcheggi pubblici esistenti possano essere anche spostati dal fronte principale e collocati sull'area in un miglior rapporto con il corpo principale e i relativi accessi.

L'obiettivo della variante è quello di ottenere una migliore soluzione progettuale ed architettonica riguardante l'area esterna al mercato ortofrutticolo, attualmente destinata a parcheggio pubblico, individuata in colore giallo nell'attuale tavola di R.U. e adiacente all'area “ A – Aree per attrezzature di interesse comune, pubbliche e di uso pubblico”, art. 25 delle N.T.A.

Pertanto la variante, la cui perimetrazione viene indicata in blu, nella cartografia sotto indicata riproporrà sia per quanto riguarda le superfici coperte, che le superfici a parcheggio, quelle già presenti attualmente, semplicemente per queste ultime con una collocazione conseguente alla progettazione del museo.

Pertanto l'intera area interessata sarà pari a mq. 6.310, costituita dall'area per attrezzature di interesse comune, pubbliche e di uso pubblico pari a mq. 4.560, più la superficie a parcheggio esistente pari a mq. 1.750; l'intera area sarà indicata nella sua totalità con la lettera A “Aree per attrezzature di interesse comune, pubbliche e di uso pubblico”

Si procederà alla modifica dell'art. 25 delle N.T.A. per precisare che nell'area in oggetto rimarranno i mq. 2750 di superficie coperta attuali, nonché dovranno essere individuati parcheggi pubblici per mq. 1.750. come si riscontravano nella tavola del vigente R.U.



Pertanto niente viene variato rispetto a quanto già presente nell'intera area, semplicemente viene ridefinito l'inserimento dei vari spazi.

Valutazione ambientale della proposta di variante.

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto che il Regolamento Urbanistico, di cui non si modificano le quantità ha ottemperato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei termini della L.R.10/2010, si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico, oltre a ciò la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede di formazione del R.U.

Inoltre la variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e si ritiene coerente con gli obiettivi del PIT a valenza di piano paesaggistico.

Conclusioni

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della L.R.10/2010, per cui si chiede all'Autorità Competente di esprimersi "(...) con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 30 giorni dal ricevimento della relazione stessa".

Pietrasanta, li 31.07.2017

